

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/925 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2022

che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e l'elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 8, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, incluse le norme per l'organizzazione in base a priorità e per la classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello di Unione. Tali norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano a specie e gruppi di specie che possono trasmettere le malattie elencate, perché sono sensibili ad esse o agiscono da vettori. Tali specie e gruppi di specie sono elencati nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾ conformemente ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il medesimo regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 classifica inoltre le malattie come malattie di categoria A, B, C, D o E.
- (2) L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha recentemente riesaminato le specie acquatiche sensibili a una serie di malattie elencate nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE ⁽³⁾. Alcune di queste malattie figurano anche nella tabella nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, che riguardano l'aggiunta di specie o gruppi di specie a tale elenco e la cancellazione da esso, e al fine di ottenere un adeguato livello di convergenza con le norme dell'OIE, è opportuno che la Commissione riesami l'elenco di specie e gruppi di specie sensibili alle malattie degli animali acquatici che figura nella tabella nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, affinché rifletta le più recenti conoscenze scientifiche.
- (3) La Commissione ha pertanto completato un riesame delle specie che sono sensibili alle malattie acquatiche elencate nella tabella nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Tale riesame è stato completato basandosi sulle conoscenze scientifiche fornite dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei molluschi, che hanno effettuato una valutazione sistematica delle specie di animali acquatici sensibili alle malattie di categoria A, di categoria C e di categoria E («la valutazione»). La valutazione tiene conto della metodologia di cui al capitolo 1.5 del codice per gli animali acquatici dell'OIE.
- (4) Una volta completata la valutazione, i laboratori di riferimento dell'Unione europea hanno presentato una relazione sulle specie sensibili alle malattie di categoria A necrosi ematopoietica epizootica, infezione da *Mikrocytos mackini*, infezione da *Perkinsus marinus*, infezione da virus della sindrome di Taura, infezione da virus della malattia della testa gialla; alle malattie di categoria C setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (*highly polymorphic region*), infezione da *Bonamia exitiosa*, infezione da *Bonamia ostreae*, infezione da *Marteilia refringens* e infezione da virus della sindrome dei punti bianchi; e alla malattia di categoria E herpesvirus della carpa Koi.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽³⁾ Codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE (2021).

